



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Movimento5Stelle
Gruppo Consiliare
P.G. 15191/2017

Ferrara 7 Febbraio 2017

Al Signor Sindaco di Ferrara

OGGETTO: Interrogazione “caso di allontanamento e danno a minori, grave discriminazione della figura materna e danno erariale per il Comune di Ferrara”.

Vista l'interrogazione a risposta scritta 4/06831 Senato della Repubblica Legislatura XVII presentata dall'On. Sergio Divina il 17/01/17, destinatari il Ministro degli Affari Sociali, il Ministro della Giustizia e il Ministro della Salute con richiesta di iniziativa ispettiva presso l'ASP di Ferrara;

considerato il contenuto dell'atto presentato in Parlamento (allegato 1), che verte sulla vicenda giudiziaria di una famiglia di cittadini residenti a Ferrara sottoposti ad un'odissea esistenziale perpetrata dal Servizio Assistenza Minori ASP

si espone il quanto segue:

1. Nel 2013, nel corso di una separazione giudiziale, viene richiesta dal Tribunale Civile di Ferrara una CTU (Perizia) in cui la madre viene definita persona perfettamente idonea a vivere con i figli mentre per il padre si evidenziano tratti di un disturbo antisociale di personalità.
2. Con ordinanza del Tribunale Civile di Ferrara nel luglio 2013 viene disposto, in via provvisoria, l'allontanamento del padre dalla casa coniugale e l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
3. L'affidamento nei due anni successivi è seguito da un'assistente sociale della ASP, le cui relazioni risultano del tutto lusinghiere in merito all'accudimento dei minori da parte della propria madre.

4. Il padre nel frattempo è stato condannato in via definitiva nell'ottobre 2016 in base all'art. 582 C.P. per lesioni personali, reato "*compiuto per futili motivi all'interno delle mura domestiche, nei confronti della madre dei propri figli e alla presenza di una minore*".

5. Nel luglio 2015 l'assistente sociale che seguiva la famiglia viene sostituita per congedo di legge da un'altra Assistente sociale sempre dipendente ASP: tale dipendente, dopo soli 2 mesi e quindi non conoscendo a fondo il nucleo familiare, incredibilmente, in data 10 Ottobre 2015 presenta istanza al Tribunale dei Minorenni di Bologna chiedendo **l'allontanamento dei bambini dalla casa in cui vivono con la mamma.**

È importantissimo chiarire che questa richiesta è stata inoltrata impropriamente al Tribunale dei Minorenni in quanto non competente (ex art. 38 C.C. disp. att.) perché era contemporaneamente in corso il giudizio per la separazione presso il Tribunale Civile di Ferrara.

Si precisa inoltre che l'assistente sociale era perfettamente al corrente di questo contenzioso che fra l'altro aveva terminato l'iter istruttorio prevedendo per dicembre 2015 la sentenza definitiva.

L'importanza di questo passaggio risiede nel fatto che il Tribunale dei Minorenni è stato coinvolto e indotto all'errore dall'assistente sociale che ovviamente era al corrente del contenzioso civile, così come avrebbe dovuto conoscere tutta la documentazione depositata presso l'ASP relativa alla situazione familiare: **essendo un pubblico ufficiale non può non conoscere la legge** e in questo caso la legge la obbligava a rivolgersi al Tribunale Civile di Ferrara.

Va precisato che nel caso in questione sono coinvolti anche tutti i dirigenti ASP che hanno seguito il caso, compreso il direttore generale dr. Maurizio Pesci che, ancor più inaspettatamente, il 4 dicembre 2015, forzando la mano alla giustizia e dopo l'ennesima relazione della solita assistente sociale, firmerà un provvedimento di allontanamento dei bambini ex art. 403 C.C. sempre indirizzato alla Procura dei Minorenni presso il solito Tribunale incompetente; questa decisione è incomprensibile visto che presso il TM (incompetente) era già in corso un accertamento in merito che porterà alla decisione di qualche giorno dopo ed un altro procedimento era in atto presso il Tribunale Civile (questo sì competente).

Questa ignoranza della legge ha complicato e rallentato con danni incommensurabili l'intera vicenda: il Tribunale dei Minorenni, infatti, deciderà di dichiararsi incompetente solamente ben 10 mesi dopo e la ASP per tutto quel periodo lavorerà anche per esso con relazioni, accertamenti, consulenze varie, causando un notevole **danno erariale alla Comunità e un danno personale alla famiglia di cui si sta parlando**, che chiediamo sia accertato e quantificato al più presto.

Il Servizio Minori dell'ASP che aveva avuto in un primo momento, con decreto provvisorio del TM, l'affidamento dei bambini, dopo la sentenza di incompetenza dello stesso Tribunale che ha reso **inevitabilmente nullo il proprio precedente provvedimento**, continua tuttora ad occuparsi dei bambini **pur non avendone oramai più nessun diritto**: così facendo sta ancora continuando a spendere soldi pubblici, danneggiandone in modo irreparabile due bambini e una madre.

Il Tribunale Civile, quello competente, inoltre, **non ha mai dato, nemmeno in via provvisoria**, l'affidamento dei minori alla ASP ma ha invece disposto un'altra CTU che, dopo 11 mesi, è in corso.

Va fatto notare che la Provincia di Ferrara (e tra i firmatari anche l'ASP, proprio nella figura del dr. Pesci) ha formalizzato un documento relativo alle "Buone pratiche da seguire in ambito sanitario in caso di sospetto pregiudizio o pregiudizio grave in danno di minore": in allegato a questo protocollo è riportato il "fac-simile di schema di provvedimento ai sensi ex art.403" che prevede espressamente di allegare il Referto da cui si desuma un quadro clinico e anamnestico tale da indicare l'attualità del pericolo". Nel caso di specie il modello inviato al Tribunale dei Minori e al Tribunale Civile NON era rispondente al modello condiviso e sottoscritto dall'ASP e NON allegava alcun documento o qualsivoglia prova oggettiva a supporto della gravissima decisione presa.

Vale anche la pena precisare che, in ottemperanza a quanto richiesto dal T.M., la madre prima e il padre poi sono stati sottoposti nel 2016 a valutazione psicodiagnostica presso il Centro di Salute Mentale di Ferrara (e di nuovo il tutto a carico della Comunità ferrarese!): anche da questa recente indagine emerge comunque per la madre un profilo di personalità assolutamente nella norma e una capacità empatica adeguata mentre per il padre sono stati evidenziati tratti narcisistici e difficoltà di controllo dell'aggressività. In ogni caso anche questa indagine specialistica non è stata presa minimamente in considerazione dall'ASP che, lungi dal porsi domande e dal fare una doverosa autocritica, ha proseguito nella sua azione persecutoria nei confronti della madre aggravando giorno per giorno il danno dei figli.

6. La grottesca e gravissima situazione creata dalla ASP fa sì che **tuttora due bambini siano ingiustificatamente fuori di casa e lo siano da più di un anno** con una disposizione nulla di un tribunale incompetente e quindi solo in base alla decisione dell'ASP (ex Art.403 c.c.) che abbisognava di un'immediata (qualche giorno) approvazione del giudice e che ad oggi ancora non esiste!

È qui bene precisare che la ASP sotto l'impulso dell'assistente sociale e con la firma del suo Direttore Generale ha così motivato la disposizione: "*Visto che la situazione personale e familiare dei minori presenta caratteristiche che fanno presupporre l'esistenza di forte pregiudizio*".

Riportiamo testualmente, se ce ne fosse bisogno, le motivazioni che la Legge invece indica per porre in atto una scelta così drastica: "[il minore deve essere] *moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui*".

Lo stesso Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nelle Linee-guida presentate a fine 2015 (allegato 2) così raccomanda: "*Tale allontanamento tuttavia non può che costituire un rimedio eccezionale e temporaneo, attuabile solo nel caso in cui gli interventi di sostegno del nucleo familiare siano impossibili [...] Il ricorso all'art. 403 del Codice Civile – di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa – deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore*".

L'Ordine nazionale raccomanda altresì (vedi sempre allegato 2) che i minori da allontanare vengano preservati il più possibile dal trauma della separazione dalla propria famiglia e quindi le linee guida prevedono anche che l'operazione sia effettuata da un'equipe specializzata mentre nel caso in oggetto i bambini sono stati presi a scuola probabilmente durante una lezione e solamente da un'assistente sociale e la zia che aveva denunciato la madre!

Un provvedimento grave come l'allontanamento dei figli dalla propria madre, quindi, non si può giustificare come è stato invece fatto con la semplice e vaga motivazione addotta dalla ASP dicendo che la situazione “presenta caratteristiche che fanno presupporre l'esistenza di forte pregiudizio”: qui non esiste alcuna certezza, solo una presunzione!

7. Ancora: nonostante il legale della madre abbia immediatamente evidenziato l'irregolarità giuridica del procedimento messo in atto, la dipendente ASP ha anche richiesto al TM che la dimora dei minori fosse trasferita dalla casa materna a quella della zia del padre (che ricordiamo è stato condannato per violenza domestica e assistita) e, da quasi un anno, impedisce gli incontri tra la madre e la figlia consentendo, di contro, visite libere del padre ai minori; non solo, nonostante le reiterate richieste, anche formalizzate il 12/04/2016 dal Tribunale Civile, affinché la madre possa incontrare entrambe i figli bi-settimanalmente, l'assistente sociale ha continuato a redigere calendari di visita solo ogni 15 giorni e solo con il figlio maschio.

Queste decisioni stanno **discriminando gravemente una mamma sia come madre che come donna.**

Va poi sottolineato che quanto appena detto contravviene anche l'art 4, comma 3, della Legge sugli affidamenti n° 184/1983 e segg., per il quale la calendarizzazione delle visite ai minori è di totale competenza del Tribunale e non dell'assistente sociale!

8. La dipendente ASP, continuando ad arrogarsi l'affido dei minori che comporta –come precisato dal decreto del T.M.- di *“vigilare sulle loro condizioni di salute [...] altresì fornendo loro il necessario sostegno per le cure”*, è da considerarsi la responsabile dei gravi problemi di salute in cui sono incorsi i bambini nell'ultimo anno.

9. Il dipendente ASP ha inoltre fornito le relazioni degli incontri protetti dei minori con la madre solamente fino a marzo 2016 negandone poi da allora la consegna sia alle parti sia al Tribunale che gliene avevano fatto richiesta ufficiale: in questo modo l'assistente sociale ha impedito di fatto la difesa della madre e la regolarità della perizia in corso!

Lo stesso atto presentato in Senato ricorda, inoltre, che l'assistente sociale con il **mancato deposito di tale documentazione** sarebbe incorsa nel reato di cui all'art. 328 del C.P. (Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione).

Considerato che il Sindaco è il primo responsabile della Salute e della Sicurezza dei Cittadini di Ferrara, ed è inoltre componente, con il Sindaco di Masi Torello e Voghiera, dell'Assemblea dei Soci di ASP, e quindi con funzione di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP, tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

il Sig. Sindaco al riguardo e, in particolare, si chiede come si possa conciliare questa vicenda aberrante con:

a- la **“CONVENZIONE-QUADRO TRA IL COMUNE DI FERRARA, ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” DI FERRARA E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO DONNA GIUSTIZIA” PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A FAVORE**

DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA”, finanziata con risorse pubbliche ripartite in attuazione della legge 119/2013;

- b- lo **scopo del Servizio Minori ASP** pubblicato in homepage e che riporta: *“Il Servizio Sociale Minori ha funzioni di sostegno alle famiglie con figli minorenni regolarmente residenti nei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello. Ha l’obiettivo di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia attraverso l’assistenza, il sostegno e l’aiuto nella genitorialità. Tutela e protegge i bambini e gli adolescenti minorenni quando la rete familiare e parentale è assente o non può provvedere alla loro crescita.”*;
- c- il Regolamento di Pubblica Tutela, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 novembre 2013.

SI CHIEDE INOLTRE

- d. se il Sig. Sindaco intenda dare avvio con procedura d’urgenza ad un’indagine sull’attività e le mansioni dei responsabili di area e dei coordinatori dei servizi e del personale direttivo, ivi compresa l’attività del OIV monocratico di ASP, utile a **riportare immediatamente i minori nell’alveo di sicurezza del nucleo genitoriale -ovvero presso la madre- indicato dall’unica sentenza ad oggi esistente** del Tribunale Civile di Ferrara emanata nel Luglio 2013 (di cui al punto 2);
- e. che il Sindaco accerti mancanze e responsabilità amministrative (danni erariali) e giuridiche (civili e penali) di chi e perché possa aver cagionato danno fisico e mentale ai minori oggetto della scandalosa vicenda “targata ASP-Ferrara”, portata all’attenzione di ben tre Ministri dall’On. Divina.


In considerazione delle Dichiarazioni mondiali e europee in tema di Diritti Umani e della Legislazione italiana che considerano prioritaria la crescita dei figli nel proprio contesto familiare, e in considerazione del fatto che nessuna prova oggettiva, nessuna valutazione psicologica e nessuna sentenza esiste contro la madre.

Dopo i fatti esposti, fatti salvi gli accertamenti richiesti

SI RICHIEDE INFINE CON URGENZA:

1. di destinare ad altro incarico l’assistente sociale in oggetto vista l’evidente incompatibilità nel caso specifico, per i fatti descritti e soprattutto per l’Esposto a suo carico inoltrato all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, e per conoscenza all’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.
2. di ripristinare immediatamente gli incontri dei figli con la madre con cadenza libera onde evitare ulteriori danni per i bambini e ulteriori responsabilità del Comune sulla salute degli stessi.

La Consigliera Comunale M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen



Mostra rif. normativi

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06831

Atto n. 4-06831

Pubblicato il 17 gennaio 2017, nella seduta n. 741

DIVINA - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Premesso che:

dopo aver letto l'articolo apparso su "Il Resto del Carlino" il giorno 11 maggio 2016 in cui si parlava dell'odissea di una madre a cui il servizio sociale della ASP di Ferrara ha tolto due bambini nel dicembre 2015 ex art. 403 del codice civile, e approfondita la questione leggendo tutta la documentazione in merito si è rilevato quanto segue;

il Tribunale civile di Ferrara, dopo una separazione coniugale, il 15 luglio 2013 disponeva con un'ordinanza del presidente l'allontanamento del padre dalla casa coniugale e l'affidamento esclusivo alla mamma dei figli;

la mamma collaborava con l'assistente sociale allora competente che relazionava su di lei sempre in maniera lusinghiera, dicendo fra l'altro il 16 maggio 2013 "Rispetto alla relazione madre figli, si è osservata una relazione connotata da spontaneità, confidenza e da un buon dialogo (...) si è osservata una buona relazione fra i fratelli, i bambini durante la visita domiciliare sono apparsi molto uniti, si sono ricercati, sia interagendo nel dialogo che nel gioco";

nel luglio 2015 cambiava l'assistente sociale e le relazioni sulla mamma cominciavano inspiegabilmente ad essere negative, fino a che, dopo solo poco più di due mesi, il 10 ottobre 2015 l'assistente sociale chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna di allontanare i bambini dalla casa. Nel dicembre 2015, visto che il Tribunale non aveva ancora deciso, il servizio sociale effettuava un allontanamento forzato ex articolo 403 del codice civile portando i bambini a casa della zia del padre (il quale era stato denunciato dalla moglie per violenza assistita e sarebbe stato condannato per lesioni). La motivazione che si legge nel documento di allontanamento dei due bambini dalla madre è: "Visto che la situazione familiare presenta caratteristiche che fanno presupporre elementi di forte pregiudizio". È noto che, per un allontanamento del genere, non devono esserci presupposizioni ma certezze. Lo stesso ordine nazionale degli assistenti sociali fa sapere che l'allontanamento di un minore dalla famiglia si deve attuare come elemento residuale, dopo aver espletato tutti i tentativi per evitarlo, cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta;

si nota inoltre che:

il servizio sociale non doveva relazionare al Tribunale per i minorenni di Bologna (non essendo questo competente) perché era in atto un giudizio di separazione presso Tribunale civile di Ferrara, ma lo ha ugualmente fatto;

l'assistente sociale, invece di rimediare al suo errore, come dice lo stesso codice deontologico (art. 15), non solo ha insistito nell'errore, ma ha disposto, relazionando sempre, anche un provvedimento ex art. 403 del codice civile. Questo ha fatto sì che, quando 9 mesi dopo il Tribunale per i minorenni si dichiarava incompetente, i bambini (cosa gravissima e inaudita) sono rimasti in una situazione di stallo: non si capisce a chi siano affidati perché non esiste alcuna disposizione in merito e risultano essere stati sottratti al nucleo familiare solamente grazie ad un allontanamento ex art. 403 del codice civile mai convalidato da alcun Tribunale;

quando venne ufficialmente messo in evidenza "l'errore" da tutti e due gli avvocati delle parti in causa, l'assistente sociale ha continuato a relazionare al Tribunale per i minorenni;

l'assistente sociale ha disposto (non potendo farlo, stante la sola competenza in merito del tribunale ex art. 4, comma 3, della legge 184 del 1983) la calendarizzazione degli incontri discriminando la madre, alla quale non ha permesso oramai dal marzo 2016 di incontrare la figlia e facendole vedere il figlio con cadenze quindicinali e con interruzioni arbitrarie a seconda delle circostanze. Per il padre (condannato in via definitiva per lesioni) le visite sono state sempre libere;

l'assistente sociale, avendo l'affido, non ha sorvegliato sulla salute dei bambini tanto che ad oggi entrambi hanno gravi complicazioni cliniche e psicologiche;

l'assistente sociale ha consegnato le relazioni degli incontri protetti della mamma con i figli fino a marzo 2016, e da allora non ha più consegnato alcunché agli avvocati né al Tribunale, commettendo probabilmente anche il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 del codice penale). Ciò non consente né alla donna di difendersi né alla consulente tecnica d'ufficio in corso di valutare compiutamente disponendo di tutti i documenti;

premesso che, da studi metanalitici effettuati a livello internazionale (si veda il *blog* giuridico e sociale "affidamentiminorili" del dottor Massimo Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori"), si apprende che i bambini privati di uno o di entrambi i genitori sono soggetti a futuri disturbi non solo psicologici ma anche fisici, pertanto si ritiene che tutti i comportamenti menzionati non siano stati assunti nel pieno rispetto della tutela dei diritti e della salute dei minori ed emergono seri dubbi sulla loro regolarità procedurale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno avviare iniziative ispettive presso il servizio sociale della ASP di Ferrara in merito ai fatti descritti.